

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1463 DEL 28 LUGLIO 2016

Allegato B

Determinazione delle rette giornaliere di accoglienza e delle quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale

Le rette giornaliere sono determinate in funzione:

- a) dei requisiti organizzativi e gestionali stabiliti con il presente provvedimento;
- b) delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nonché degli interventi socio-educativi di competenza dell'Ente gestore ed individuati all'articolo 8;
- c) dei costi generali della struttura comprensivi delle annualità di ammortamento per spese di investimento (acquisto di beni strumentali e straordinaria manutenzione della struttura).

Tenuto conto dei costi di gestione di cui al comma 1, la retta giornaliera del servizio semiresidenziale è determinata in Euro 130,00 e quella per il servizio residenziale per utenti con profilo A in Euro 220,00 con profilo B in Euro 190,00.

La quota di rilievo sanitario e sociosanitario delle rette di cui al comma 2 è determinata nella misura del 70%, secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza);

La quota di rilievo sanitario e sociosanitario è a carico del Servizio sanitario regionale e viene riconosciuta all'Ente gestore del Nucleo sperimentale dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5, con modalità definite da apposito accordo contrattuale.

Le rette di cui al comma 2 sono aumentate, nella misura massima del 20%, qualora in sede di Equipe multidimensionale sia ravvisata la necessità di standard assistenziali aggiuntivi a quelli definiti dal comma 1, per rispondere adeguatamente al fabbisogno assistenziale del minore accolto o da accogliere. La quota di rilievo sanitario e sociosanitario rimane quella definita al comma 3 e, pertanto, pari al 70% per entrambe le rette così rideterminate.

All'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 spetta il rimborso delle spese sostenute per il riconoscimento della quota sanitaria e sociosanitaria di minori con disabilità gravissima che non rientrano nella propria competenza territoriale da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria di residenza della persona disabile accolta.

Le modalità per il rimborso di cui al comma 5 sono definite mediante accordi tra le Aziende per l'assistenza sanitaria, con lo strumento della mobilità interaziendale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE